

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE ASSEMBLEE E PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL PEFC ITALIA

(approvato dall'Assemblea dei Soci in data 08/05/2018)

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) Assemblea: l'Assemblea dei soci di PEFC Italia;
- b) Consiglio: il Consiglio di Amministrazione di PEFC Italia;
- c) Presidente: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di PEFC Italia o, in caso di assenza il Vicepresidente vicario;
- d) Segretario: il Segretario Generale di PEFC Italia
- e) Consiglieri: i componenti del Consiglio di Amministrazione di PEFC Italia;
- f) Assemblea elettiva: assemblea del PEFC Italia convocata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione;
- g) Rappresentanti: i Rappresentanti legali o, in loro assenza, i delegati a mezzo di delega scritta dei Soci del PEFC Italia;
- h) Consulta: Consulta delle aziende certificate C.o.C. PEFC, è socia di PEFC Italia e rappresenta le aziende certificate C.o.C. PEFC all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina:

- a) le modalità di convocazione e gestione delle assemblee ordinarie e straordinarie del PEFC;
- b) le modalità di elezione del Consiglio di Amministrazione del PEFC.

CAPO II – Procedure generali per la convocazione e gestione dell'Assemblea dei soci

Art. 3 - Convocazione dell'Assemblea

1. Il Presidente convoca l'Assemblea inviando - ai soggetti provvisti del diritto di voto - almeno 8 giorni lavorativi prima della data prevista per la seduta, avviso contenente indicazione:
 - a) dell'ordine del giorno;
 - b) della data, ora e luogo dell'adunanza;
 - c) della data, ora e luogo della seconda convocazione.
2. L'avviso di convocazione si considera validamente inviato con qualsiasi mezzo in grado di comprovare la ricezione dell'avviso da parte del destinatario.
3. L'Assemblea può aver luogo anche al di fuori della sede sociale, purché in luogo facilmente raggiungibile e in territorio italiano.

Art. 4 – Diritto di voto

1. Possono partecipare alla votazione in rappresentanza dei Soci, i Rappresentanti legali o, in loro assenza, i delegati a mezzo di delega scritta; la loro registrazione equivale ad attestazione di assenza del rispettivo Rappresentante legale.
2. I soggetti indicati al comma 1 del presente articolo possono rappresentare ciascuno, attraverso specifica delega scritta, un solo altro Socio avente diritto al voto. La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole convocazioni.

Art. 5 - Verifica poteri

1. All'identificazione dei soggetti aventi diritto al voto provvede, con le modalità stabilite dal presente

articolo, il personale, a ciò formalmente incaricato dal Presidente.

2. Per i fini di cui al comma 1, l'identità dei singoli partecipanti è accertata mediante presentazione di un documento d'identità o per conoscenza diretta.
3. L'avente diritto al voto, al momento dell'identificazione, sottoscrive l'apposito registro "Soci", redatto dagli uffici del PEFC, con ciò rilasciando apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la rispondenza alla realtà della situazione rappresentata.
4. Accertato il diritto di partecipare all'Assemblea ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, viene consegnata al soggetto titolato a riceverla, la documentazione di supporto alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Art. 6 - Apertura dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente vicario.
2. Accertata la presenza del numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre i lavori.
3. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara l'Assemblea non validamente costituita e provvede ad aggiornare la stessa in seconda convocazione secondo quanto eventualmente riportato nell'avviso di convocazione o comunque entro i trenta giorni successivi.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
5. L'Assemblea è composta dai Rappresentanti legali o, in loro assenza, dai Delegati dei Soci regolarmente iscritti nell'apposito Registro conservato presso gli uffici della segreteria del PEFC e in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 7 - Nomina e funzione degli scrutatori e del segretario verbalizzante

1. L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, due scrutatori scegliendoli tra i soci presenti alla seduta ed un segretario verbalizzante.
2. Quanto trattato in Assemblea viene verbalizzato in forma scritta dal segretario verbalizzante. Il verbale redatto viene firmato dal Presidente, dal segretario verbalizzante, nonché dai due scrutatori.

Art. 8 - Gestione dell'Assemblea

1. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'ordine degli argomenti, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione dell'Assemblea.
3. Ogni Rappresentante ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti in discussione e di formulare proposte.
4. Coloro che intendono parlare devono chiederlo al Presidente.
5. Il Presidente regola la discussione dando la parola secondo l'ordine delle richieste.
6. Il Presidente mantiene l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori.
7. Il Presidente può disporre la sospensione temporanea dei lavori qualora ritenuto opportuno per assicurare il miglior svolgimento degli stessi.
8. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione e ponendo in approvazione le eventuali proposte di deliberazione connesse.
9. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun Rappresentante potrà prendere nuovamente la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente Regolamento.

Art. 9 - Modalità di votazione

1. Ove non diversamente stabilito:
 1. le votazioni avvengono per alzata di mano, con prova e controprova;
 2. le deliberazioni si intendono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei Rappresentanti presenti. Tra i Rappresentanti presenti vengono computati gli astenuti.

CAPO III – Procedure per l'elezione del Consiglio

Art. 10 – Composizione e rappresentatività del Consiglio

1. Al fine di garantire adeguata rappresentatività alle parti interessate che maggiormente sostengono il PEFC Italia (art. 17 dello Statuto), i soci del PEFC sono raggruppati nelle seguenti categorie:

- Proprietari forestali
- Amministrazioni pubbliche
- Associazioni di categoria e Ordini professionali
- Associazioni Ambientaliste
- Associazioni di Consumatori
- Liberi professionisti, Enti di ricerca, altri
- Consulta delle Aziende certificate C.o.C. PEFC

Coerentemente a quanto previsto al comma precedente e sulla base di valutazioni che tengono nella dovuta considerazione l'attuale impostazione degli Organi associativi, il Consiglio di Amministrazione del PEFC è composto da:

- a) **3** membri in rappresentanza della categoria "**Proprietari forestali**";
- b) **2** membri in rappresentanza della categoria "**Pubbliche Amministrazioni**";
- c) **2** membri in rappresentanza della categoria "**Associazioni di categoria e Ordini professionali**";
- d) **2** membri in rappresentanza della categoria "**Organizzazioni ambientaliste, di Consumatori e della Società civile**";
- e) **1** membro in rappresentanza della categoria "**Liberi professionisti, Enti di ricerca, altri**";
- f) **3** membri in rappresentanza della categoria "**Consulta delle Aziende certificate C.o.C. PEFC**".

2. Il Consiglio di Amministrazione uscente, al fine di garantire continuità amministrativa e gestionale dell'Associazione PEFC Italia, designa con proprio atto deliberativo non più di n. 5 candidati per l'elezione del Consiglio che, nell'ambito delle categorie di rispettiva appartenenza, verranno indicati come "capolista".

Art. 11- PEFC Elettorato passivo

Possono candidare ed essere eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione i Rappresentanti dei Soci che risultano iscritti nell'apposito Registro da almeno 90 giorni rispetto alla data di convocazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Indizione dell'elezione

1. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione avvengono nell'Assemblea ordinaria dell'anno di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione uscente.
2. Il Presidente procede alla convocazione della Assemblea elettiva inviando, a ciascun Socio provvisto del diritto di elettorato attivo, apposito avviso di convocazione. Tale avviso deve essere inviato almeno trenta giorni liberi prima della data prevista per le elezioni e deve specificare le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, nonché gli orari e i luoghi previsti per la votazione.

Art. 13 - Ufficio elettorale

1. Contestualmente alla convocazione dell'Assemblea elettiva, il Presidente provvede alla nomina dell'Ufficio elettorale, che per tutte le operazioni di sua competenza-può avvalersi del personale, delle strutture e delle attrezzature a disposizione del PEFC.

Art. 14 - Formazione e presentazione delle candidature

1. Ciascun soggetto provvisto del diritto di elettorato attivo può proporre la propria candidatura quale componente del Consiglio di Amministrazione, sulla base del modello allegato al presente regolamento (Allegato A "*modulo di presentazione delle candidature per l'elezione del Consiglio del PEFC Italia*").
2. Le candidature devono essere firmate dal socio proponente.

3. Le candidature devono essere presentate direttamente presso l'Ufficio elettorale a partire dal giorno di spedizione dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettiva e sino alle ore 12.00 del decimo giorno antecedente la data prevista per la rispettiva adunanza.

Art. 15 – Esame e approvazione delle candidature

1. L'Ufficio elettorale, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, provvede ad ammettere le candidature presentate nei termini e con le modalità prescritte dall'articolo 15 e a rigettare le candidature che manchino di uno o più dei requisiti previsti.
2. L'Ufficio elettorale stabilisce quindi, mediante sorteggio, l'ordine di trascrizione delle candidature sul manifesto elettorale e sulle schede di votazione, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 10.
3. L'Ufficio elettorale trasmette immediatamente al Presidente l'originale delle candidature presentate ed un esemplare del verbale relativo alle operazioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 16 – Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Le candidature presentate ai sensi degli articoli precedenti vengono riportate, distinte per categorie, in apposito manifesto indicante, per ciascun candidato:
 - a) nome e cognome;
 - b) nome del Socio rappresentato;
 - c) categoria di appartenenza del Socio rappresentato.
2. Il manifesto è pubblicato nella sala nella quale si tiene la votazione e sul sito internet del PEFC.

Art. 17 – Stampa delle schede

1. La segreteria generale del PEFC provvede alla stampa delle schede sulla base del modello allegato al presente regolamento (Allegato B "*scheda di votazione per l'elezione del Consiglio del PEFC Italia*"), in numero pari a quello dei Soci di cui all'articolo 6, comma 5.

Art. 18 – Operazioni preliminari e apertura della votazione

1. Il Presidente, verificato il quorum strutturale previsto per l'Assemblea elettiva, dichiara aperta la votazione.
2. Il Presidente nomina tra i Rappresentanti presenti due scrutatori destinati ad assisterlo nelle operazioni di voto e scrutinio, nonché, tenendo in considerazione anche il personale impiegato presso il PEFC, un segretario destinato a curare la redazione del processo verbale.
3. Il Presidente, qualora per una categoria di cui all'art. 10 sia stato presentato un numero di candidature inferiore al numero dei seggi disponibili, invita i Soci presenti a presentare ulteriori candidature. Le eventuali candidature vengono aggiunte dopo l'ultima ed in ordine alfabetico, sul manifesto elettorale.
4. Le schede di votazione sono validate mediante firma del Presidente o di suo incaricato.
5. Ad ogni Rappresentante, in sede di verifica dei poteri, è consegnata una scheda di votazione.
6. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.

Art. 19 – Espressione del voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Ciascun Rappresentante ha diritto di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere in rappresentanza di ciascun collegio, tracciando un segno sul nominativo del candidato/dei candidati prescelto/i.
3. Le schede, debitamente piegate, vengono deposte nelle urne destinate a raccogliere le schede votate.

Art. 20 – Voti nulli e schede bianche

1. Sono nulli i voti:
 - a) contenuti in schede diverse da quelle prescritte;
 - b) contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che si sia voluto far riconoscere il proprio voto o che, comunque, contengano indicazioni diverse dalla mera espressione di voto;
 - c) contenuti in schede in cui risultino espresse un numero di preferenze maggiori di quanto previsto.

3. Le schede che non riportano alcuna espressione si considerano schede bianche.

Art. 21 – Chiusura della votazione

1. La votazione prosegue per il periodo definito dall'avviso di convocazione.
2. Trascorso il termine fissato, il Presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) apre le operazioni di scrutinio.
3. Le operazioni previste al comma 2 devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

Art. 22 - Scrutinio

1. Il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
4. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di scrutinio, chiedendo la messa a verbale di eventuali osservazioni circa la corretta qualificazione dell'espressione di voto contenuta nella scheda.
5. Il Presidente, o suo incaricato, accerta:
 - a) le schede contenenti voti validi e il numero delle preferenze espresse;
 - b) le schede contenenti voti contestati ma assegnati;
 - c) le schede contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;
 - d) le schede bianche.
6. Il Presidente:
 - a) decide definitivamente sull'ammissione o sulla non ammissione dei voti contestati, ma non assegnati;
 - b) dispone che le schede di voto vengano sigillate in apposita busta che viene controfirmata dal Presidente su ambo i lembi.
7. Il Segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.
8. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione, dichiara eletto il Consiglio di Amministrazione e quindi chiude l'Assemblea elettiva.

Art. 23 – Cessazione dalla carica di Consigliere

1. Il Consigliere resta in carica sino alla scadenza naturale del proprio mandato.
2. Al venir meno del titolo in virtù del quale è stato nominato, il Consigliere decade dalla carica ricoperta in seno al Consiglio di Amministrazione alla prima assemblea utile, nel corso della quale saranno indette elezioni per la Categoria interessata.
3. Il Consigliere decade dalla carica ricoperta in seno al Consiglio di Amministrazione dopo tre assenze consecutive, con delibera del Consiglio d'Amministrazione.
4. Il Consigliere elettivo può presentare al Consiglio di Amministrazione le proprie dimissioni.
5. A seguito della delibera o dell'accettazione delle dimissioni dalla carica di uno o più Consiglieri, il Presidente provvede a surrogare i componenti cessati con i primi dei non eletti della Categoria di riferimento ovvero, se del caso, ad indire elezioni suppletive.